

---

*Estratto*

# Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

## Capitolo IV

### LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

*Il capitolo può essere considerato una “bussola” operativa per orientarsi, nel PCT, tra le diverse tipologie di documenti informatici e per stabilire con sicurezza quando e come occorra effettuare l’attestazione di conformità. Muovendo dal quadro normativo di riferimento - CAD (artt. 1, lett. p, 20, 22, comma 2, 23-bis, commi 1-2), c.p.c. (art. 83), disposizioni di attuazione (artt. 196-octies, 196-nonies, 196-decies, 196-undecies), L. n. 53/1994 (art. 3-bis, comma 2) e Specifiche tecniche PCT (art. 27, commi 1 e 3) - viene chiarita la distinzione tra documento nativo digitale, copia informatica di documento analogico, duplicato informatico e copia informatica di documento informatico, si chiarisce chi può attestare in relazione alla fase e al grado di giudizio e inquadra i vizi dell’attestazione alla luce dei principi di strumentalità delle forme e di raggiungimento dello scopo. La finalità è fornire criteri applicativi semplici e affidabili per individuare, caso per caso, se attestare, chi debba farlo e con quali modalità, riducendo rischi di inutilizzabilità ed eccezioni formali e rendendo più efficace e sicura l’operatività quotidiana dell’avvocato nel processo civile telematico.*

**Sommario:** 1. Introduzione – 2. Le diverse tipologie di documenti informatici – 3. Attestazione di conformità e difensore del precedente grado di giudizio – 4. L’attestazione di conformità nel processo civile telematico: tra atti processuali e prove documentali – 5. I vizi dell’attestazione di conformità: nullità o irregolarità? – 6. Conclusioni.

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 82/2005: artt. 1, lett. P), 20, 22, comma 2, 23-bis, comma 1, 23-bis, comma 2; Codice di procedura civile: art. 83; Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile: artt. 196-octies, 196-nonies, 196-decies, 196-undecies; L. n. 53/1994: art. 3-bis, comma 2; Specifiche tecniche processo civile telematico: art. 27, commi 1 e 3

#### 1. INTRODUZIONE

La progressiva digitalizzazione della giustizia ha reso centrale, per l’avvocato, la gestione dei documenti informatici.

Non si tratta soltanto di un cambiamento tecnologico, ma di un vero e proprio mutamento di prospettiva che impone di conoscere con precisione la

natura del documento da trattare, le regole che ne disciplinano la formazione e l'utilizzo e le conseguenze sul piano della validità processuale.

Il cuore della questione non è tanto nell'innovazione tecnica, quanto nella capacità di applicare correttamente i criteri giuridici che distinguono un documento nativo digitale da una copia informatica o da un duplicato, così da comprendere in quali circostanze sia necessaria l'attestazione di conformità e in quali, invece, essa non trovi applicazione.

L'obiettivo del presente capitolo è quello di mettere in luce la corretta gestione documentale anche e soprattutto in riferimento alle attestazioni di conformità, affinché la stessa non venga intesa come adempimento meramente formale, ma uno strumento essenziale per garantire l'efficacia delle attività processuali e la piena tutela dei diritti in un contesto in cui la forma digitale è la regola e non più l'eccezione.

## 2. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI INFORMATICI

Si distinguono principalmente quattro tipologie di documenti informatici, ciascuna con specifiche caratteristiche e requisiti in termini di formazione, sottoscrizione e attestazione di conformità:

- il documento informatico nativo digitale;
- la copia informatica di documento analogico (cartaceo);
- il duplicato informatico;
- la copia informatica di documento informatico;
- la copia analogica di documento informatico.

### 2.1. Il documento informatico nativo digitale

Il documento informatico (nativo digitale) è definito dal Codice dell'Amministrazione Digitale come il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti<sup>1</sup>. Questa tipologia di documento, anche quanto agli atti da depositare nel processo civile telematico, viene generata direttamente da un programma di videoscrittura e convertita in formato PDF senza ricorrere alla scansione. La sua caratteristica principale è che nasce già in formato digitale, ed è concepito per essere depositato telematicamente o notificato tramite PEC. Esempi tipici includono atti predisposti per il deposito telematico obbligatorio, quali ricorsi per decreto ingiuntivo, memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comparse conclusionali, repliche, nonché atti di citazione o precetti destinati alla notifica in proprio tramite PEC e le relative relate di notifica.

<sup>1</sup> Art. 1, lett. p), D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d, D.Lgs. 26/08/2016, n. 179, a decorrere dal 14/09/2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016).

**D.Lgs. 07/03/2005, n. 82**

**Art. 20**

**Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici**

1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

*5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.*

*5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida.*

L'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale, nella sua formulazione aggiornata, consolida il principio della piena validità giuridica del documento informatico e ne definisce le condizioni di efficacia probatoria.

Il primo comma stabilisce, in via generale, che la formazione, la memorizzazione e la trasmissione di documenti digitali conformi alle regole tecniche sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Si tratta di un "riconoscimento" che pone il documento informatico sullo stesso piano del documento tradizionale, a condizione che sia rispettata la cornice tecnica fissata dall'art. 71.

Il comma 1-*bis* introduce un tema fondamentale, specificando che quando il documento è sottoscritto con firma digitale, firma elettronica qualificata o avanzata, oppure quando è formato attraverso processi che garantiscano identificazione certa dell'autore, sicurezza, integrità e immodificabilità, esso ha piena efficacia ai sensi dell'art. 2702 c.c.<sup>2</sup> ed è equivalente, quindi, alla scrittura privata. In questi casi, la riconducibilità manifesta e inequivoca all'autore assicura al documento il massimo grado di affidabilità, riducendo al minimo la possibilità di contestazioni sulla sua validità.

Negli altri casi, invece, il valore probatorio del documento informatico resta affidato alla libera valutazione del giudice, che dovrà apprezzarne la qualità in base a criteri di sicurezza, integrità e immodificabilità. Si tratta di una soluzione che bilancia apertura e cautela: da un lato riconosce dignità giuridica a tutti i documenti digitali, dall'altro differenzia la loro forza probatoria in funzione del livello di garanzie tecniche impiegate nella formazione.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la data e l'ora di formazione del documento, che diventano opponibili ai terzi solo se apposte secondo le Linee guida AgID. Questo dettaglio, apparentemente tecnico, ha implicazioni rilevanti sul piano probatorio, perché permette di conferire certezza temporale al documento e di collocarlo con precisione in un determinato momento, prevenendo contestazioni su retrodatazioni o alterazioni.

<sup>2</sup> La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

**D.Lgs. 07/03/2005, n. 82**

**Art. 21**

***Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale***

- 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.*
- 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.*  
*2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del Codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del Codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.*  
*2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.*
- 3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.*
- 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:*

*a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;*

*b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;*

*c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.*

*5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.*

L'art. 21, D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, affronta il tema del valore probatorio del documento informatico sottoscritto con strumenti di firma elettronica, introducendo una distinzione fondamentale tra i diversi livelli di firma e le relative conseguenze giuridiche.

Il primo comma stabilisce che il documento firmato con una semplice firma elettronica non gode di una forza probatoria predeterminata, ma viene liberamente valutato dal giudice, il quale deve considerare le caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento. Questo significa che tali documenti non sono privi di valore, ma il loro peso in giudizio dipende dalla capacità di dimostrare l'affidabilità delle modalità di formazione e conservazione.

Ben diversa è la disciplina prevista dal secondo comma.

Quando il documento è sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, esso acquista la piena efficacia di cui all'art. 2702 c.c., ossia quella della scrittura privata.

In questi casi, il legislatore riconosce che le garanzie tecniche e giuridiche che accompagnano tali strumenti - identificabilità certa dell'autore, integrità del documento, immodificabilità - sono sufficienti a fondare un regime probatorio forte e vincolante. Inoltre, si introduce una presunzione legale secondo cui l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale è riconducibile al titolare, salvo prova contraria. Si tratta di una regola che rafforza l'affidabilità del sistema, trasferendo sull'utilizzatore l'onere di dimostrare eventuali abusi o utilizzi impropri.

In questo modo, l'art. 21 definisce un sistema graduato di efficacia probatoria, in cui il documento informatico può avere un valore variabile: libero apprezzamento in caso di firma elettronica semplice, piena equivalenza alla scrittura privata in caso di firma avanzata, qualificata o digitale. Tale impostazione riflette la volontà del legislatore di adeguare il riconoscimento giuridico alla solidità tecnologica degli strumenti utilizzati, premiando con

un valore probatorio pieno solo quelle soluzioni che garantiscono i massimi livelli di sicurezza e affidabilità.

Il comma 3 dell'art. 2 affronta un aspetto essenziale della disciplina del documento informatico: la validità della firma digitale o qualificata in relazione allo stato del certificato elettronico su cui si fonda.

La norma stabilisce che l'apposizione di una firma basata su un certificato revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. Ciò significa che un documento apparentemente firmato digitalmente può in realtà essere privo di valore giuridico se la firma non poggia su un certificato valido e attivo.

La regola è chiara e coerente con la logica del sistema: la forza probatoria della firma elettronica qualificata deriva dalla garanzia offerta dal certificato, che attesta l'identità del titolare e l'integrità del documento e, se questo certificato è venuto meno, la sottoscrizione perde automaticamente la sua efficacia, poiché non può più garantire la riconducibilità dell'atto al soggetto titolare.

Il legislatore precisa, inoltre, che la revoca o la sospensione producono effetti dal momento della loro pubblicazione, in coerenza con i principi di certezza e opponibilità ai terzi. Fa eccezione il caso in cui chi revoca o chiede la sospensione dimostri che tutti i soggetti interessati ne erano già a conoscenza: in tal modo, si evita che l'affidamento incolpevole di terzi possa essere pregiudicato da conoscenze non formalmente pubblicate ma comunque effettivamente acquisite.

Nel complesso, questa disposizione segna il passaggio dalla fase di mera equiparazione del documento informatico a quella della sua piena integrazione nel sistema delle prove, con una distinzione chiara tra strumenti tecnologici che offrono garanzie diverse.

Per quanto appena esposto, è evidente il documento informatico, anche e soprattutto quello da depositare nel processo, sia sottoscritto digitalmente prima di essere depositato telematicamente o allegato alla PEC per la notifica. La regola è semplice: il difensore sottoscriverà digitalmente ciò che prima sottoscriveva con la penna posto che al documento cartaceo si è sostituito il documento informatico e alla sottoscrizione a mano è stata sostituita dalla sottoscrizione con firma digitale.

Data la sua natura di originale digitale, il documento informatico nativo digitale, sottoscritto digitalmente, non richiede alcuna attestazione di conformità.

In sintesi, è possibile affermare che è quel documento che il professionista genera attraverso il *software* di videoscrittura e che trasforma direttamente in formato PDF senza scansione; nasce quindi digitale e viene predisposto o per essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite PEC.



Tutti gli atti predisposti e per i quali è previsto, per legge, l'obbligo del deposito telematico devono essere così realizzati e quindi, lo ripeto ancora una volta: generati attraverso il *software* di videoscrittura e trasformati direttamente in formato PDF senza scansione.

## **2.2. La copia Informatica di documento analogico**

È quel documento informatico che il professionista genera e ottiene in formato PDF dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo: abbiamo il documento su carta, dobbiamo depositarlo telematicamente o notificarlo tramite PEC e, per tale motivo, tramite scanner, lo scansioniamo e lo trasformiamo in PDF ed ecco creata la cosiddetta copia informatica di documento analogico e così si definisce perché l'originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite scansione, abbiamo ottenuto una copia informatica.

Esempio ancora più pratico e facile: è come se del nostro originale cartaceo facessimo una fotocopia: avremmo l'originale cartaceo e la copia cartacea (fotocopia); con la scansione, il nostro originale sarà, naturalmente, il cartaceo (da custodirsi gelosamente) mentre ciò che otteniamo dalla scansione, sarà la nostra copia informatica di documento cartaceo in formato PDF.

A differenza del documento nativo digitale, il PDF risultante da una scansione non consente la selezione, la copia o l'incolla del testo.

L'originale, in questo caso, rimane sempre il documento cartaceo dal quale la copia informatica è stata generata e deve quindi rimanere nella disponibilità del difensore.

### **D.Lgs. 07/03/2005, n. 82**

#### **Art. 22**

#### ***Copie informatiche di documenti analogici***

*1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.*

*1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.*

2. *Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.*

3. *Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.*

4. *Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.*

4-bis. *Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.*

5. *Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.*

6. *Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.*

È l'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale ad affrontare e risolvere il delicato tema del valore giuridico delle copie informatiche di documenti originariamente formati su supporto analogico, ponendosi come ponte ideale tra mondo cartaceo e mondo digitale.

Il comma 2 stabilisce che le copie per immagine su supporto informatico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali solo se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

Si tratta di una garanzia forte, che attribuisce alla copia digitale un valore probatorio pieno in virtù della certificazione di un pubblico ufficiale, il quale assume la responsabilità di attestare la perfetta rispondenza tra originale e copia.

Pubblico ufficiale è, ad esempio, il professionista che attesta la conformità della copia informatica, come l'avvocato, nei casi espressamente previsti dal legislatore, potere questo introdotto inizialmente con il D.L. n. 90/2014, art. 52 e poi ribadita con la recente riforma Cartabia che l'ha trasfusa nelle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.

Il comma 3 introduce una disciplina più flessibile: anche senza l'intervento di un pubblico ufficiale, le copie per immagine realizzate nel rispetto delle Linee guida AgID hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, a condizione che la loro conformità non sia espressamente disconosciuta<sup>3</sup>.

In questo caso, la legge trasferisce il peso della contestazione sulla parte che intenda negare la fedeltà della copia, ribaltando la prospettiva: non è più necessario certificare preventivamente la conformità, ma è sufficiente rispettare i requisiti tecnici fissati dalle Linee guida, lasciando al contraddittorio processuale la possibilità di sollevare contestazioni.

Il comma 4 compie un ulteriore passo in avanti, sancendo che le copie formate nei modi previsti dai commi precedenti sostituiscono a tutti gli effetti gli originali cartacei e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione; tale principio segna un passaggio fondamentale verso la completa dematerializzazione, poiché riconosce che, una volta rispettati i requisiti di legge, la copia digitale non è un mero sostituto ma un vero e proprio equivalente dell'originale, con la stessa capacità di produrre effetti giuridici e di essere conservata al posto del cartaceo.

In definitiva, l'art. 22 istituisce un sistema graduato di efficacia delle copie informatiche: dal valore pieno garantito dall'attestazione di un pubblico ufficiale, al valore presunto salvo disconoscimento, fino alla sostituzione totale dell'originale cartaceo per fini probatori e conservativi e rappresenta uno dei cardini della digitalizzazione documentale, anche nei processi telematici, perché permette di ridurre il ricorso al cartaceo senza compromettere la certezza giuridica.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle copie informatiche nel processo telematico, si possono distinguere diverse casistiche:

<sup>3</sup> In tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, D.Lgs. n. 217/2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. Cass. civ., sez. V, Ord., 19/12/2023, n. 35541.

1) i file PDF ottenuti dalla scansione di documenti cartacei, come contratti, scritture private e allegati che il difensore ritiene di dover depositare per provare la fondatezza delle ragioni del suo assistito possono essere depositati telematicamente senza necessità di attestazione di conformità e senza obbligo di sottoscrizione digitale e ciò in quanto l'art. 196-*nonies* disp. att. c.p.c. configura in capo al professionista il potere di autentica solo se *"depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme"*;

2) atti e provvedimenti cartacei originali o posseduti in copia conforme all'originale, tramite scansione si ottiene la copia informatica e, ai fini di una notifica PEC o di un deposito telematico è richiesta l'attestazione di conformità; se la copia informatica deve essere allegata ad una notifica PEC, l'attestazione sarà effettuata dal difensore nella relata di notifica mentre se è destinata al deposito telematico la conformità può essere apposta all'interno del PDF ottenuto a seguito della scansione del cartaceo o su un documento informatico separato.

3) la procura alle liti cartacea, sottoscritta dal cliente per conferimento del mandato e dal difensore per autentica, una volta scansionata e trasformata in copia informatica, deve essere sottoscritta digitalmente dal difensore che, con tale sottoscrizione digitale attesta la conformità della copia informatica all'originale cartaceo, come previsto e disposto dall'art. 83 c.p.c.

### 2.3. Il duplicato informatico

È il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario<sup>4</sup>.

**D.Lgs. 07/03/2005, n. 82**

#### **Art. 23-bis**

#### ***Duplicati e copie informatiche di documenti informatici***

*1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.*

*2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le*

<sup>4</sup> Art. 1, lett. i-*quinquies*), D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 30/12/2010, n. 235).

*sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.*

L'art. 23-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale tratta e spiega il valore giuridico dei duplicati e delle copie informatiche, distinguendo nettamente le due figure e attribuendo a ciascuna un regime probatorio specifico.

Il primo comma dispone che i duplicati informatici hanno lo stesso valore giuridico, a tutti gli effetti di legge, del documento da cui sono tratti, purché prodotti nel rispetto delle Linee guida AgID.

Il concetto di duplicato informatico implica una perfetta identità tra originale e duplicato: non si tratta, infatti, di una semplice riproduzione per immagine, ma di una replica integrale che conserva ogni elemento informativo e tecnico del documento di partenza. Proprio questa caratteristica di identità garantisce al duplicato la stessa efficacia giuridica dell'originale, senza necessità di ulteriori attestazioni.

Diverso è il discorso per le copie e gli estratti informatici, ma di ciò si tratterà nel paragrafo 2.4 dove verranno sottoposte ad esame, quanto al loro valore giuridico e probatorio, le copie informatiche di documento informatico.

In estrema sintesi: il duplicato informatico ha valore equivalente all'originale senza necessità di ulteriori formalità; le copie e gli estratti, invece, necessitano di un presidio aggiuntivo - attestazione o mancato disconoscimento - per avere la stessa efficacia.

Esempio pratico di duplicato informatico nel processo civile telematico è quello relativo all'estrazione, dal fascicolo informatico di un procedimento, dopo un deposito telematico, di una memoria o un provvedimento del giudice proprio come duplicato informatico. Il file così "scaricato" sul computer sarà identico a quello ("originale") presente nel fascicolo informatico, sia formalmente (ad esempio, mantenendo l'estensione .p7m se firmato digitalmente in origine) sia nel contenuto.

Poiché i duplicati informatici hanno lo stesso valore giuridico dell'originale, non richiedono alcuna attestazione di conformità se vengono utilizzati nel "mondo digitale" posto che, se il loro utilizzo è destinato al "mondo analogico" cartaceo attraverso stampa è evidente che necessitano di attestazione di conformità la quale, comunque, anche se mancante, può ritenersi sussistente finché non venga espressamente disconosciuta dalla controparte o da chi abbia interesse a farlo.

È altresì importante sottolineare che i duplicati informatici non devono essere ulteriormente firmati digitalmente posto che l'apposizione di altra firma digitale farebbe venire meno la qualifica di duplicato informatico e, stessa conseguenza si verificherebbe allorquando un duplicato informatico venisse "aperto" e poi salvato con lo stesso o altro nome file; a tal proposito se si rende necessario modificare il nome del duplicato informatico, ciò potrà

essere fatto cliccando due volte con il tasto sinistro del *mouse* sul nome del file e inserendo il nuovo nome.

### ***2.3.1. La validità del duplicato informatico nel processo civile telematico: evoluzione giurisprudenziale e principi consolidati***

La questione del duplicato informatico nel processo civile telematico è stata trattata nell'ordinanza Cass. civ., sez. VI-1, 19/09/2022, n. 27379 che ha affrontato il tema della validità della notificazione di una sentenza di primo grado sotto forma di duplicato informatico, privo di segni grafici visibili della sottoscrizione del giudice.

La Suprema Corte ha operato in tale occasione una distinzione concettuale fondamentale tra duplicato informatico e copia informatica di un documento digitale, chiarendo che i requisiti comunemente associati al duplicato informatico, quali la presenza della "coccarda" e della stringa alfanumerica sul bordo delle pagine, appartengono invece alla copia informatica di un documento nativo digitale. Tali segni grafici, generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari, non rappresentano la firma digitale ma costituiscono una mera attestazione relativa alla firma digitale apposta sull'originale del documento.

Il duplicato informatico, come definito dal D.L. n. 179/2012, rappresenta il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario. La corrispondenza del duplicato informatico al documento originario non emerge dall'utilizzo di segni grafici visibili, poiché la firma digitale costituisce una sottoscrizione elettronica in formato binario, il cui segno rimane nel file ma risulta invisibile sulla rappresentazione analogica del documento. La validazione dell'autenticità avviene attraverso programmi algoritmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del file originario con quella del duplicato, assicurando l'integrità e la provenienza del documento.

La Corte ha sottolineato che l'art. 23-*bis* del Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce che i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida, senza necessità di attestazione di conformità tra originale e duplicato. Tale principio ha confermato l'equiparazione sostanziale tra il documento originario e il suo duplicato informatico dal punto di vista dell'efficacia probatoria e della validità processuale.

La questione ha poi trovato una soluzione probabilmente definitiva con la sentenza della Cass. civ., sez. III, 13/05/2024, n. 12971 che ha affrontato la validità del deposito di un duplicato informatico della sentenza impugnata privo della stampigliatura recante i dati di pubblicazione nel processo di cassazione. Tale problematica aveva generato orientamenti contrastanti

nella giurisprudenza di legittimità, con alcune sezioni che dichiaravano l'improcedibilità del ricorso per l'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnazione, mentre altre pronunce optavano per l'inammissibilità del ricorso quando la notificazione risultasse tardiva.

La Corte ha risolto definitivamente la questione elaborando una distinzione concettuale tra duplicato informatico e copia informatica di un documento digitale, stabilendo che il duplicato informatico, definito dall'art. 1, lett. i-*quinquies*), del Codice dell'Amministrazione Digitale come documento ottenuto mediante memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario, possiede il medesimo valore giuridico dell'originale e non può presentare sovrapposizioni o annotazioni che ne altererebbero la struttura binaria.

La soluzione adottata dalla Suprema Corte si fonda sul principio di effettività della tutela giurisdizionale, che richiede una ponderazione attenta delle restrizioni al diritto di accesso alla giustizia secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. L'approccio valorizza il principio di strumentalità delle forme processuali, secondo cui le prescrizioni formali non costituiscono un valore autonomo ma rappresentano strumenti finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi, che nel caso dell'art. 369 c.p.c. consistono nella verifica della tempestività dell'impugnazione e nell'identificazione del provvedimento impugnato.

La Corte ha chiarito che l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato può essere assolto tanto mediante il deposito della copia informatica recante la stampigliatura dei dati di pubblicazione, quanto attraverso il deposito del duplicato informatico che, per le sue caratteristiche intrinseche di equivalenza all'originale, non necessita di attestazioni di conformità. Per quanto concerne la verifica della tempestività dell'impugnazione quando il duplicato informatico non rechi i dati di pubblicazione, la Corte ha stabilito che tale controllo deve essere effettuato d'ufficio attraverso la consultazione del fascicolo informatico del giudizio di merito.

La recente ordinanza della Cass. civ., sez. I, 08/01/2025, n. 403 ha consolidato definitivamente l'orientamento giurisprudenziale sulla validità della notificazione telematica delle sentenze attraverso duplicato informatico privo di stampigliatura, confermando i principi elaborati dalle precedenti pronunce della Suprema Corte in materia di processo civile digitalizzato.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rigettando integralmente l'eccezione relativa alla nullità della notificazione effettuata mediante duplicato informatico privo della stampigliatura azzurra contenente i dati identificativi della sentenza e le firme del giudice e del cancelliere. La pronuncia ha confermato l'equiparazione sostanziale tra copia informatica

e duplicato informatico ai fini della validità della notificazione, citando specificamente la sentenza della sez. III, 13/05/2024, n. 12971.

La Corte ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia definitivamente superato un approccio formalistico che distingueva rigorosamente tra le diverse modalità di rappresentazione del documento informatico, privilegiando invece un criterio sostanziale basato sull'effettiva capacità del documento di assolvere alla funzione per cui è richiesto. Nel caso della notificazione delle sentenze, tale funzione consiste nel portare a conoscenza della parte interessata il contenuto del provvedimento e nel far decorrere i termini per l'eventuale impugnazione.

L'evoluzione giurisprudenziale analizzata ha portato al consolidamento di principi fondamentali per la comprensione del regime giuridico del documento informatico nel processo civile. La distinzione tra duplicato informatico e copia informatica assume carattere strutturale, determinando le modalità di verifica dell'autenticità e della validità del documento ai fini processuali.

Il duplicato informatico, caratterizzato dalla medesima sequenza di valori binari del documento originario, possiede il medesimo valore giuridico dell'originale senza necessità di attestazioni di conformità. La sua validazione avviene attraverso meccanismi crittografici che garantiscono l'integrità e la provenienza, superando la necessità di segni grafici visibili tipici della documentazione analogica.

La copia informatica, invece, presenta segni grafici generati dal programma ministeriale che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale, costituendo un documento con contenuto identico ma diversa sequenza di valori binari.

L'orientamento consolidato valorizza il principio di effettività della tutela giurisdizionale e di strumentalità delle forme processuali, stabilendo che la validità degli atti non può essere condizionata dalla presenza di elementi grafici quando il documento garantisce comunque l'identificazione certa del provvedimento e la sua provenienza dall'autorità giudiziaria.

## **2.4. La copia informatica di documento informatico**

La copia informatica di documento informatico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto, ma su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari. A differenza del duplicato, quando si estrae una copia informatica di un documento dal fascicolo informatico, essa potrebbe non conservare la sottoscrizione digitale dell'originale (ad esempio, il file potrebbe essere privo dell'estensione .p7m). La copia informatica potrebbe presentare un simbolo grafico, spesso chiamato "*coccarda o coccardina*", che indica l'origine da un documento digitalmente sottoscritto, ma tale simbolo non ha valore giuridico.



---

*Estratto*

# Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKL**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer